

Regolamento per l'elezione degli Organi Sociali

Approvato dal Consiglio del 4 giugno 2007

1. L'Assemblea

1. Ciascun socio ordinario partecipante all'Assemblea può rappresentare due altri soci appartenenti alla stessa fascia accademica.

2. Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da quindici (15) componenti eletti tra i soci ordinari in regola con le quote annuali di iscrizione e secondo le modalità di cui all'art. 6 dello Statuto.
2. I componenti il Consiglio Direttivo sono così ripartiti: otto (8) soci docenti di Ia fascia; cinque (5) soci docenti di IIa fascia e due (2) soci ricercatori.
3. All'inizio dell'Assemblea il Presidente, su indicazione dell'Assemblea medesima, costituisce il seggio elettorale formato da tre (3) componenti: un docente di Ia fascia, il quale funge da Presidente, uno di IIa fascia ed un ricercatore.
4. I candidati a componenti del Consiglio Direttivo non possono far parte del seggio elettorale.
5. I soci esprimono la loro preferenza scegliendo i candidati su liste differenziate predisposte per fasce accademiche.
6. La predisposizione delle liste avviene dietro la presentazione di nominativi supportati dall'indicazione formale di almeno cinque (5) soci della medesima fascia.
7. Sono esclusi dalle liste i candidati non presenti all'Assemblea.
8. Ogni socio può supportare una sola candidatura.
9. Le candidature possono essere presentate anche a mezzo fax o via e-mail, purché giungano formalmente al Presidente nei termini previsti al punto successivo.
10. La presentazione dei nominativi dei candidati può essere fatta fino a che il Presidente dell'Assemblea abbia formalmente dichiarato chiuso il periodo di presentazione dei suddetti nominativi.
11. Il Presidente dell'Assemblea, nel dichiarare aperta la votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo, stabilisce anche il termine del periodo di votazione.
12. Le preferenze possono essere espresse limitatamente a tre (3) nominativi per i soci docenti di Ia fascia; a due (2) nominativi per i soci docenti di IIa fascia e a un (1) nominativo per i ricercatori.
13. Risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché non facciano parte della medesima Facoltà e purché non appartengano in numero maggiore di

due (2) al medesimo ateneo universitario; verificandosi le situazioni precedenti, prevale il più anziano di ruolo.

3. Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo per acclamazione o mediante votazione segreta.
2. In caso di votazione segreta, risulta eletto il socio che ottiene più voti. A parità di voti si procede a ballottaggio fra i due nominativi più votati. Permanendo la parità dei voti viene eletto il socio più anziano di ruolo.
3. I Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

4. Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto di tre soci ordinari presenti in Assemblea, eletti nell'ambito di una rosa di candidature predisposta su indicazione dei soci ordinari.
2. Il Collegio è presieduto dal docente di la fascia più anziano di ruolo.

5. Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto di cinque (5) soci ordinari di la fascia presenti in Assemblea.
2. L'elezione avviene per acclamazione su proposta dei soci presenti; qualora le indicazioni assembleari risultassero superiori a cinque nominativi, l'elezione avviene per scrutinio segreto con preferenza limitata ad un solo nominativo.
3. In caso di votazione a scrutinio segreto, risultano eletti i soci che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.
4. A parità di preferenze viene scelto il più anziano di ruolo.
5. Il Collegio è presieduto dal più anziano di ruolo.